

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI

Home&Family

Polizza multirischi a protezione dei danni all'abitazione abituale e a tutela dalle richieste di risarcimento per danni arrecati a terzi per fatti della vita privata, emessa in applicazione alla convenzione collettiva n. 906 "Home&Family", stipulata tra Net Insurance S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 07/2025

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplice e Chiari".



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza protegge i beni dell'Assicurato (abitazione e relativo contenuto) da eventi ed imprevisti che possono comprometterne l'integrità (incendio) ed il possesso (furto), e protegge il suo patrimonio dalle richieste di risarcimento per danni arrecati a terzi per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata.



Che cosa è assicurato?

È possibile aderire ad una delle seguenti versioni del prodotto:

- A. "Home&Family" – Versione Proprietario, nel caso in cui l'Assicurato, è proprietario dell'Abitazione assicurata.
- B. "Home&Family" – Versione Locatario, nel caso in cui l'Assicurato, conduce in locazione l'Abitazione assicurata.

Le prestazioni assicurate, per le somme predeterminate indicate in Polizza, sono le seguenti:

- ✓ **Incendio del Fabbricato (operante solamente nella versione Proprietario del prodotto)**
Se l'Assicurato è il proprietario, la garanzia copre i danni all'abitazione abituale determinati da: Incendio, fulmine, implosione e scoppio; Esplosione; Urto di veicoli stradali o di natanti; Fumo, gas e vapori; Caduta aeromobili; Onda sonora; Incendio degli impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi, al servizio dell'Abitazione; Guasti per impedire o arrestare l'incendio; Spese demolizione e sgombero.
- ✓ **Rischio locativo (operante solamente nella versione Locatario del prodotto)**
Se l'Assicurato conduce in locazione l'abitazione abituale, in alternativa, opera la garanzia per il Rischio locativo che copre i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato ai locali tenuti in locazione dallo stesso.
- ✓ **Incendio del Contenuto (sempre operante)**
La garanzia copre i danni al contenuto dell'abitazione abituale determinati da: Incendio, fulmine, implosione e scoppio; Esplosione; Urto veicoli; Fumo, gas e vapori; Caduta aeromobili; Onda sonora; Guasti per impedire o arrestare l'incendio; Spese demolizione e sgombero.
- ✓ **Furto (sempre operante)**
Copre il furto al contenuto e la rapina avvenuti nell'abitazione abituale assicurata e relative pertinenze, nonché i Guasti e i danni cagionati dai ladri al Contenuto e ai locali che contengono le cose assicurate, e i danni ai relativi fissi ed infissi e relative difese e agli impianti d'allarme, provocati in occasione del furto. Copre inoltre le spese per la sostituzione delle serrature o il rifacimento delle chiavi.



Che cosa non è assicurato?

A seconda della prestazione assicurata, l'Assicurazione non opera per i seguenti casi:

Sezione Incendio (Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto). Sono esclusi i danni:

- ✗ causati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- ✗ causati da atti vandalici dolosi e sabotaggio anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
- ✗ causati da Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, Inondazioni, Alluvioni, Allagamento improvviso o Flash Floods, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- ✗ causati da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, neve, tromba d'aria;
- ✗ causati da fuoriuscita di acqua condotta, fuoriuscita di liquidi conseguente a rottura, rigurgito o trabocco da tubazioni, elettrodomestici o impianti, danni causati dal gelo;
- ✗ da cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ✗ da Fenomeno elettrico, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, etc.) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, al servizio dell'Abitazione, compreso il relativo Contenuto;

Sezione Furto. Sono esclusi i danni:

- ✗ resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura;
- ✗ avvenuti attraverso le aperture di Serramenti od inferriate senza manomissione od effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- ✗ alle Cose riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune;
- ✗ dovuti a Scippo, Rapina, Estorsione di Gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale portati addosso dall'Assicurato e/o dalle persone conviventi all'esterno dell'Abitazione.

Che cosa è assicurato?

✓ RC Vita Privata (sempre operante)

Questa garanzia tiene indenne l'Assicurato e il suo Nucleo Familiare, da quanto dovuto ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente arrecati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale e delle relative pertinenze. La copertura è estesa alla sola conduzione delle dimore dove l'Assicurato o i suoi Familiari risiedono in modo saltuario.

L'ampiezza dell'impegno dell'Assicuratore è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Che cosa non è assicurato?

Sezione Responsabilità Civile. Sono esclusi i danni:

- ✗ derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati;
- ✗ derivanti da o inerenti all'esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare;
- ✗ causati da dolo dell'Assicurato o dei suoi Familiari;
- ✗ cagionati alle persone non considerate terzi rispetto all'Assicurato;
- ✗ alle Cose dei Collaboratori familiari;
- ✗ per i Danni verso e per quelli causati dai Collaboratori familiari non in regola con le normative di legge;
- ✗ derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici;
- ✗ derivanti dalla proprietà di animali da sella.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste franchigie e limiti di indennizzo.

Incendio del Fabbricato/Rischio locativo:

- ! la garanzia INCENDIO partita Fabbricato è prestata con il limite di Indennizzo pari alla somma assicurata di € 150.000.
- ! Nel caso in cui l'Assicurato, conduce in locazione l'Abitazione assicurata, in alternativa alla Garanzia INCENDIO partita Fabbricato, opera la Garanzia Rischio Locativo la cui Somma assicurata è pari ad € 150.000.
- ! Spese di Demolizione e Sgombero: la Garanzia è prestata sino alla concorrenza del 15% dell'Indennizzo pagabile secondo i termini dell'Assicurazione per i Danni all'Abitazione e al suo Contenuto.

Incendio del Contenuto:

- ! la garanzia INCENDIO partita Contenuto è prestata con il limite di Indennizzo pari alla somma assicurata di € 30.000.

Furto:

- ! la garanzia Furto è prestata con il limite di Indennizzo pari alla somma assicurata di € 3.000 e opera con una Franchigia di € 250 che resta a carico dell'Assicurato.
- ! La Garanzia è operante a condizione che le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre Abitazioni o di uso comune siano costruite in muratura e che ogni apertura verso l'esterno, sia difesa da Serramenti (porte, tapparelle, etc.) di norma utilizzati nelle Abitazioni private.
- ! Qualora le aperture dell'Abitazione siano poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da superfici praticabili e nell'Abitazione medesima non sia presente l'Assicurato o i suoi familiari, i mezzi posti a protezione e chiusura devono essere attivati con idonei congegni apribili solo dall'interno, oppure attivati con serrature o lucchetti.
- ! la garanzia Furto è prestata con il limite di Indennizzo del 20% della somma assicurata per le cose poste nelle dipendenze dell'Abitazione; con il limite del 20% della somma assicurata per i gioielli e valori ovunque riposti che diventa del 50% per quelli riposti in cassaforte; con il limite di € 500 per il denaro e per la sostituzione di serrature e di € 1.000 per i danni cagionati dai ladri al Contenuto e ai locali.

RC Vita Privata:

- ! Se per la medesima Garanzia sono state stipulate altre assicurazioni, la garanzia opera a secondo Rischio, ovvero copre la parte che eccede quanto le altre imprese assicuratrici siano tenute a corrispondere per il medesimo Rischio, ma resta pienamente operante, nei limiti e alle condizioni della presente assicurazione, per i rischi da queste non coperti.
- ! La garanzia è prestata con un massimale di € 500.000 e opera con una Franchigia di € 250 che resta a carico dell'Assicurato.
- ! Il rischio per i danni provocati a terzi da Incendio di cose dell'Assicurato è prestato con il limite di € 100.000 per Sinistro e per Anno assicurativo.
- ! In caso di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, esclusivamente provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dell'Abitazione, la garanzia opera con il limite di € 50.000 per Sinistro e per Anno assicurativo.
- ! In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.
- ! Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Rivalse

- ! L'Assicuratore che ha pagato l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del sinistro ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.
Per la Garanzia Rischio locativo, la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti di parenti o conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile del danno.



Dove vale la copertura

L'Assicurazione per le Sezioni Incendio e Furto è valida in Italia.

L'Assicurazione per la Sezione Responsabilità Civile, nei limiti del Massimale assicurato, copre i Danni verificatisi in qualsiasi Paese del mondo per i fatti della vita privata, e nelle Abitazioni situate in Italia per i fatti della proprietà dell'Abitazione.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.

In caso di sinistro devi avvisare l'Assicuratore entro 3 giorni da quando ne hai avuto conoscenza o da quando ne hai avuto possibilità, inoltrando l'avviso di Sinistro, con una delle seguenti modalità:

- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia
- per e-mail: claims@netinsurance.it



Quanto e come devo pagare?

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio annuale non frazionabile, il cui importo è pari ad € 360,00 (di cui imposte € 65,52).

Tale importo, comprensivo delle imposte, viene finanziato all'Assicurato da Deutsche Bank S.p.A. e viene anticipato dalla stessa a Net Insurance S.p.A., in un'unica soluzione, per la durata annuale della copertura.

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, dalla data indicata nel Modulo, l'Assicurato autorizza Deutsche Bank S.p.A. ad addebitargli tramite finanziamento il Premio assicurativo di cui sopra.

Alla scadenza annuale, la Polizza si rinnova di anno in anno e il frazionamento del Premio diventa mensile, senza oneri di frazionamento a carico dell'Assicurato.

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Assicurato autorizza inoltre Net Insurance S.p.A. all'addebito sul proprio conto corrente comunicato al momento dell'adesione, del Premio annuo lordo di rinnovo frazionato in dodici rate mensili di € 30,00 ciascuna.

Se l'Assicurato non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo.

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1901 comma 3 C.C., se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione, fermo il diritto dell'Assicuratore di esigere il pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, a condizione che sia stato pagato il premio, in caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata annuale e la copertura termina alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

L'assicurazione prevede il tacito rinnovo, vuol dire che ad ogni scadenza annuale si rinnova automaticamente per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il Cliente può impedire il rinnovo automatico della polizza inviando la richiesta di disdetta all'Assicuratore, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Per dare disdetta l'Assicurato deve scrivere una lettera raccomandata A/R all'Assicuratore all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto con una delle seguenti modalità:

- per posta: APRIL CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA
- per e-mail: supportodb@brokeronline.it

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza Home&Family

Data ultimo aggiornamento: 01/2026

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

✓ **Incendio: Partite Fabbriato e Contenuto**

L'assicurazione comprende quali garanzie aggiuntive sempre operanti per i locali dell'Abitazione: a) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 c.c.; b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del Sinistro indennizzabile.

✓ La garanzia **Rischio Locativo**, nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei componenti della propria famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia, a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato ai locali tenuti in locazione dallo stesso. La Garanzia opera in alternativa alla Garanzia Incendio dei locali, quando l'Assicurato non è il proprietario dell'Abitazione, ma la conduce in locazione.

✓ La garanzia **Furto** del contenuto è estesa a: Furto, Rapina ed Estorsione anche se iniziate all'esterno dell'Abitazione; Furto commesso da collaboratori familiari durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'Abitazione; Furto e la Rapina di cose poste in Locali separati dall'Abitazione, quali: cantine, solai, box o altri locali di ripostiglio; Furto e la Rapina di denaro e valori, gioielli e preziosi; rimborso delle spese per la sostituzione delle serrature o il rifacimento delle chiavi; Guasti e i Danni cagionati dai ladri al Contenuto e ai locali che contengono le Cose assicurate, nonché i Danni ai relativi a Fissi ed infissi e relative difese e agli impianti d'allarme provocati in occasione di Furto, di Rapina o di Estorsione tentati o consumati.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio o con pagamento di premio aggiuntivo.



Che Cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Sezione Incendio (Fabbriato, Rischio locativo e Contenuto).

<p>Rischi esclusi</p>	<p>Sono esclusi dall'assicurazione Incendio i danni:</p> <p>✗ ai Fabbricati che non siano ubicati sul territorio italiano; ✗ ai Fabbricati che non siano destinati ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale; ✗ ai Fabbricati che non costituiscano Abitazione abituale dell'Assicurato, di sua proprietà oppure condotta in locazione o goduta in comodato d'uso dall'Assicurato; ✗ ai Fabbricati che siano in fase di costruzione; ✗ ai Fabbricati che non siano in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione; ✗ ai Fabbricati che non siano costruiti con materiali prevalentemente Incombustibili; ✗ ai Fabbricati che non si trovino in un edificio destinato per almeno i tre quarti della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto.</p> <p>✗ commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; ✗ causati dalla caduta di alberi o dal trasporto di corpi estranei per effetto di eventi atmosferici; ✗ di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'Assicurazione; ✗ alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;</p> <p>✗ subiti dagli Impianti fotovoltaici e/o Impianti solari termici, se: gli impianti non siano stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto che il Contraente ha l'obbligo di presentare in caso di Sinistro. ✗ se gli impianti fotovoltaici e/o Impianti solari termici non si trovino nelle ubicazioni indicate nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 mt in linea d'aria - per gli impianti a terra.</p> <p>✗ causati da fuoriuscita di acqua condotta, fuoriuscita di liquidi conseguente a Rottura, rigurgito o trabocco da tubazioni, elettrodomestici o impianti. Sono altresì escluse le spese per riparare o sostituire le tubazioni murate e relativi raccordi murati nei quali la Rottura si è verificata e le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del Fabbricato; ✗ causati dal gelo; ✗ da fuoriuscita di liquidi e di ricerca del Guasto relativi a tubazioni interrate o provocati da difetti di progettazione, di costruzione oppure causati da mancanza di adeguata manutenzione; sono altresì esclusi i Danni d'acqua verificatisi per effetto di infiltrazioni dovute a occlusione di scarichi o di pluviali; ✗ è esclusa la rottura, per Danni materiali e diretti dovuti a fatto di terzi o a causa accidentale, di lastre di cristallo e vetri installati nell'Abitazione o sui Serramenti; ✗ subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; ✗ conseguenti ad Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato; ✗ indiretti, tranne i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 c.c. e le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del Sinistro indennizzabile, esclusi comunque materiali tossici e nocivi; ✗ causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ✗ da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; ✗ in relazione alla partita Contenuto, agli oggetti portati temporaneamente fuori dall'Abitazione. ✗ La copertura fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti dell'Abitazione, opera esclusivamente per gli impianti collegati con adeguate condutture ad appositi camini.</p> <p>Sezione Furto:</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione Furto i danni:</p> <p>✗ verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; ✗ verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; ✗ commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure: da persone che abitano con loro od occupano i Locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti, da persone del fatto delle quali devono rispondere, da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei Locali che li contengono, da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;</p> <p>✗ avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i Locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; ✗ indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi; ✗ causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Sinistro; ✗ a Gioielli e Valori inerenti attività professionali; ✗ quando l'Abitazione viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura; ✗ verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni. ✗ In caso di Furto e Rapina di cose poste in locali separati dall'Abitazione, quali: cantine, solai, box o altri locali di ripostiglio, sono esclusi auto e motoveicoli.</p> <p>Sezione Responsabilità Civile:</p> <p>L'assicurazione non è operante per i Danni:</p>
------------------------------	---

Rischi esclusi	<p> ✗ derivanti da o inerenti all'esercizio di attività di volontariato di natura medico-infermieristica; ✗ conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; ✗ alle Cose che l'Assicurato o i suoi Familiari abbiano in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo i Danni causati a Cose di terzi da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute e i Danni alle Cose di proprietà degli albergatori o dei locatori consegnate all'Assicurato o custodite da lui o dai suoi Familiari durante la loro permanenza in alberghi o in locali di proprietà di terzi; ✗ da circolazione di veicoli o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione previsto dalla legge o da impiego di aeromobili, nonché alle persone trasportate sugli stessi; ✗ da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt.; ✗ derivanti dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo e parapendio, sport aerei e attività aeree in genere; ✗ verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore; ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra o di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ✗ provocati ai terzi, se l'uso e la proprietà dell'Animale Domestico sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge, compresi quelli derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina, nonché i cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del "servizio veterinario", ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio; sono altresì esclusi i danni conseguenti a uso professionale; ✗ derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; ✗ causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti; ✗ derivanti da campi elettromagnetici; ✗ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (salvo quanto indicato all'Art. 41 lettera s); ✗ conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; ✗ conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; ✗ derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di manutenzione straordinaria; ✗ derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali; ✗ derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; ✗ limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici; ✗ da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica. </p>
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Sezione Incendio: determinazione del danno

- Partita Fabbricato:** rimborso delle spese di ricostruzione a Nuovo, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c., delle parti distrutte o danneggiate entro i limiti dei Capitali assicurati e con il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso delle stesse al momento del Sinistro, dedotto il valore dei residui, senza tener conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione, ed escludendo il valore del terreno. Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere dell'Abitazione; pertanto le eventuali migliorie sono a carico dell'Assicurato.
- Partita Contenuto:** L'ammontare del Danno indennizzabile viene determinato in base al Valore a Nuovo senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.. Vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, dedotto l'eventuale valore dei recuperi. La determinazione del Danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo specifici criteri in relazione ai beni indicati nella tabella indicata nelle Condizioni di Assicurazione all'art. 32 lettera B).

Sezione Furto: determinazione del danno

L'ammontare del Danno è dato, per le Cose sottratte, distrutte, dal Valore allo stato d'uso che avevano al momento del Sinistro e, per le Cose danneggiate, dal costo di riparazione, col limite del Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro. La determinazione del Danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo specifici criteri in relazione ai beni indicati nelle Condizioni di Assicurazione all'art. 39.



A chi è rivolto questo prodotto

Il contratto è rivolto a coloro che vogliono assicurare i propri beni (abitazione abituale e relativo contenuto) da eventi gravi ed imprevisti che possono comprometterne l'integrità (incendio) ed il possesso (furto) e proteggere il proprio patrimonio dalle richieste di risarcimento per danni arrecati a terzi fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa: 50,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: <ul style="list-style-type: none">- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure <ul style="list-style-type: none">- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.- Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Alla data di redazione del presente documento l'imposta per le Garanzie "Incendio del Fabbicato", "Rischio Locativo", "Incendio del Contenuto", "Furto" e "RC Vita Privata" è pari al 22,25% del premio. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

Sommario

GLOSSARIO.....	3
Definizioni Comuni a tutte le coperture.....	3
PREMESSA.....	7
Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano l'Assicurazione Home&Family ?.....	7
REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE.....	7
Art. 1 – Cosa assicura la Polizza Home&Family.....	7
Art. 2 – Conclusione del contratto di assicurazione - Effetto, durata e disdetta del contratto.....	7
Art. 3 – Determinazione e pagamento del Premio.....	8
Art. 4 – Estinzione anticipate del contratto di finanziamento.....	8
Art. 5 – Clausola di ripensamento.....	8
Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro.....	8
Art. 7 - Cambiamento dell'Abitazione – variazione di Residenza.....	9
Art. 8 - Validità territoriale.....	9
Art. 9 - Altre assicurazioni.....	9
Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione.....	9
Art. 11 - Forma delle comunicazioni.....	9
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	9
Art. 13 - Aggravamento del Rischio.....	9
Art. 14 - Diminuzione del Rischio.....	9
Art. 15 - Esagerazione dolosa del Danno.....	9
Art. 16 - Riduzione dei capitali assicurati.....	9
Art. 17 - Colpa grave.....	9
Art. 18 - Buona fede.....	10
Art. 19 - Oneri fiscali.....	10
Art. 20 - Limite massimo dell'Indennizzo.....	10
Art. 21 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente.....	10
Art. 22 - Legge applicabile.....	10
Art. 23 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto.....	10
Art. 24 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario.....	10
NORME OPERATIVE.....	10
Quali sono le combinazioni di Garanzia acquistabili dall'Assicurato?.....	10
Art. 25 – Struttura del Prodotto.....	10
Art. 26 – Somme assicurate.....	11
Quali sono le caratteristiche costruttive dei Fabbricati assicurabili?.....	11
Art. 27 – Caratteristiche costruttive dei Fabbricati.....	11
SEZIONE 1 – INCENDIO.....	11
Quali beni posso assicurare nella Sezione 1 - INCENDIO?.....	11
Art. 28 – Cose assicurate.....	11
Quali sono i Rischi coperti dalla Sezione 1 - INCENDIO?.....	12
Art. 29 - Garanzia INCENDIO (partite Fabbricato e Contenuto).....	12
Art. 30 – Garanzia RISCHIO LOCATIVO.....	13
Che cosa non è assicurato dalla Sezione 1 INCENDIO?.....	13
Art. 31 - Esclusioni.....	13
Come verrà determinato il valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro nella Sezione 1 INCENDIO?.....	14

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

Art. 32 - Valore delle Cose assicurate	14
SEZIONE 2 – FURTO	15
Quali beni posso assicurare nella Sezione 2 - FURTO?	15
Art. 33 – Cose assicurate	15
Quali eventi sono assicurati dalla Sezione 2 - FURTO?	15
Art. 34 - Garanzia FURTO	15
Che cosa non è assicurato dalla Sezione 2 - FURTO?	16
Art. 35 - Esclusioni	16
Quali sono le condizioni di operatività ed i limiti della copertura dei quali devo tenere conto?	16
Art. 36 - Operatività della Garanzia – Mezzi di chiusura	16
Art. 37 - Limiti di Indennizzo	16
Art. 38 - Franchigia	17
Come verrà determinato il valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro nella Sezione 2 - FURTO?	17
Art. 39 - Valore delle Cose assicurate	17
Art. 40 - Recupero delle Cose rubate	17
SEZIONE 3 – RESPONSABILITA' CIVILE	17
Quali sono i rischi coperti nella Sezione 3 – RESPONSABILITA' CIVILE?	17
Art. 41 - Oggetto della Garanzia	17
Qual'è l'operatività della Garanzia?	18
Art. 42- Assicurazione a secondo Rischio	18
Art. 43 - Massimale	18
Art. 44 - Responsabilità solidale	18
Art. 45 - Familiari assicurati	18
Art. 46 - Persone non considerate terzi	19
A chi spetta la gestione delle vertenze?	19
Art. 47 - Gestione delle vertenze e Spese Legali	19
Quali sono i rischi esclusi, i limiti di Indennizzo e le Franchigie?	19
Art. 48 - Rischi esclusi	19
Art. 49 - Limiti di Indennizzo	20
Art. 50 - Franchigie	20
Quali sono le norme relative alla gestione dei Sinistri Polizza Home&Family?	20
IN CASO DI SINISTRO	20
Cosa devo fare in caso di Sinistro?	20
Art. 51 - Cosa fare in caso di Sinistro Incendio e Furto	20
Art. 52 - Cosa fare in caso di Sinistro Responsabilità Civile	21
Qual è la procedura per la valutazione del Danno al momento del Sinistro?	21
Art. 53 – Procedura per la valutazione del Danno	21
Art. 54 - Mandato ai Periti	21
Art. 55 - Pagamento dell'Indennizzo	21
ALLEGATO NORME DI LEGGE	22

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale maiuscola.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Abitazione

I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

- appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall'esterno;
- villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Abitazione abituale

l'insieme dei locali costituenti l'intero Fabbricato unifamiliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, siti in Italia nell'ubicazione indicata nel Certificato di Assicurazione, nei quali l'Assicurato e i suoi Familiari hanno la loro Residenza e risiedono la maggior parte dell'anno, con esclusione quindi delle abitazioni utilizzate in modo saltuario.

Allagamento - Flash Floods

Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Alluvione – Inondazione

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Animali domestici

Cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughe.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della

data di effetto.

Arbitrato

Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicuratore

La Compagnia di assicurazioni Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione.

Capitale assicurato

L'importo massimo che l'Assicuratore indennizza in caso di Sinistro, riportato nel Modulo di Adesione e/o nel Certificato di Assicurazione.

Cassaforte

Mobile aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione;
- serrature di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 Kg, fatta eccezione per le casseforti murate e/o ancorate.

Certificato di Assicurazione

Il documento che riporta:

- i dati contenuti nel Modulo di Adesione;
- i capitali assicurati per singola Garanzia;
- la sottoscrizione per conferma dell'attivazione delle Garanzie da parte della Compagnia.

Collaboratori familiari

Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi badanti e baby sitter.

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

Contenuto

Il contenuto dell'Abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente ovvero l'insieme dei seguenti beni:

- a) arredamento, elettrodomestici, mobili in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali, libri, abbigliamento personale, biancheria, provviste di famiglia e quanto serve per uso di casa e personale e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;
- b) oggetti particolari, quali apparecchi audiovisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), altri apparecchi elettrici ed elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché le parabole e/o antenne TV singole, apparecchi di riscaldamento, aerazione, condizionamento d'aria (purché siano mobili), armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso, strumenti musicali, macchine da cucire;
- c) oggetti pregiati, quadri e tappeti, arazzi, sculture, collezioni in genere, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi Gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- d) Gioielli e Valori;

Il contenuto delle Dipendenze anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli) e del box pertinenziale:

- e) arredamento, provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, Biciclette, Monopattini, velocipedi ed esclusi oggetti particolari e pregiati, Gioielli e Valori.

In ogni caso sono esclusi nella definizione di Contenuto e non sono quindi assicurati:

- i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge,
- i natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli,
- le roulotte,
- nonché gli alberi, le piante diverse da quelle d'appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione in qualità di aderente alla Convenzione collettiva n. 906 "Home&Family".

Il Contraente coincide con l'Assicurato.

Cose

Gli oggetti materiali.

Danni

Per le Sezioni Incendio e Furto, la distruzione o deterioramento di Cose provocati direttamente dagli eventi garantiti.

Per la Sezione Responsabilità Civile, i Danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose.

Dipendenze e/o Pertinenze

Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre Cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del Fabbricato, presenti nella relativa Mappa Catastale.

Disabitazione

Assenza continuativa dall'Abitazione dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Documenti identificativi personali

Carta d'identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l'identità dell'intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

Complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'Abitazione di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso.

E' compreso l'intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi:

- a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (compresi gli Impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole;
- b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
- c) Dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
- d) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;

variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;

sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;

arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi ed infissi

Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

L'importo, espresso in valore assoluto, dedotto dal Danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede all'indennizzo del Danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce "Assistenza".

Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

Impianto solare termico

Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di

appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati Incombustibili anche i materiali presenti nel Tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno). Sono altresì considerati Incombustibili i materiali in legno lamellare o i pannelli modulari in multistrato di legno di spessore minimo di 8 cm.

Indennizzo / Indennità

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Intermediario

Deutsche Bank S.p.A., che ha stipulato con Net Insurance la Convenzione collettiva n. 906 "Home&Family" e distribuisce i contratti di Assicurazione, emesis in esecuzione della stessa.

Massimale

La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun Sinistro e Anno assicurativo, l'Assicuratore presta la Garanzia.

Modulo di Adesione

Il documento con il quale l'Assicurato richiede di aderire alla Convenzione collettiva n. 906 "Home&Family", sottoscrivendo la Polizza quale Contraente, dietro il pagamento del Premio e che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati dell'ubicazione del rischio; la tipologia e la destinazione d'uso dell'abitazione assicurata; la decorrenza e scadenza delle Garanzie; il Premio di Assicurazione; la firma dell'Assicurato.

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Parte

L'Assicuratore ed il Contraente, quando riferiti singolarmente.

Parti

L'Assicuratore ed il Contraente, quando riferiti congiuntamente.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione

Il periodo intercorrente tra la data del pagamento del Premio o quella indicata in Polizza (se coincidente con quella del pagamento) e la scadenza dell'Assicurazione.

Perito

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

Polizza

I documenti che comprovano il contratto di Assicurazione costituiti dalle condizioni contenute nel presente Set Informativo, dal Modulo di Adesione e dal Certificato di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Primo Rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei Danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Reato

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei Danni che possono derivarne.

Rottura di impianto

Danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di Cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo

Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione) da consegnare al

Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Serramento

Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della casa.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Solaio

Complesso di elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Valore a Nuovo (Fabbricato)

Si intende, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a Nuovo del Fabbricato, escludendo soltanto il valore del terreno.

Valore a Nuovo (Contenuto)

Si intende, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso

Si intende, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, al netto di un deprezzamento - stabilito in relazione ad età, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

PREMESSA

La presente copertura assicurativa è disciplinata da un accordo denominato Convenzione collettiva n. 906 "Home&Family", stipulato tra Net Insurance S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A.

La Convenzione è rivolta ai Clienti che vogliono assicurare la propria Abitazione abituale e il relativo Contenuto da eventi gravi ed imprevisti che possono comprometterne l'integrità (Incendio) ed il possesso (Furto), e vogliono assicurare i propri capitali dalle richieste di risarcimento Danni di terzi da sostenere per i fatti della vita privata.

"Home&Family" è un prodotto standardizzato che consente ai clienti aderenti alla Convenzione, di acquistare un pacchetto assicurativo che soddisfi le loro esigenze di protezione, combinando le Garanzie previste dalla Polizza e contenute nel presente Set Informativo.

In applicazione della suddetta Convenzione, per ogni Abitazione da porre in copertura, verrà stipulato dall'Assicuratore un contratto di Assicurazione attestante la copertura del Rischio, che vede il cliente aderente alla Convenzione quale Contraente e Assicurato.

Deutsche Bank S.p.A. finanzia il Premio di adesione per conto dell'Assicurato e lo anticipa all'Assicuratore, in un'unica soluzione, per la durata del contratto. Alla scadenza del contratto, i rinnovi successivi avvengono con addebito diretto del Premio sul conto corrente comunicato dall'Assicurato al momento dell'adesione.

"Home&Family" è una Polizza facoltativa e non è connessa al finanziamento anche qualora sia venduta contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e abbia una durata pari a quella del finanziamento stesso.

In caso di disdetta della Convenzione, restano comunque in vigore, fino alla loro scadenza, le singole Polizze accese per ogni Assicurato, restando pertanto invariati i diritti ed i doveri in capo al Contraente e all'Assicuratore per l'esecuzione dei contratti di assicurazione stessi.

La cessazione della Convenzione comporta l'impossibilità di alimentare la stessa con ulteriori Assicurati da garantire.

L'Assicuratore si riserva la facoltà di apportare modifiche alle presenti Condizioni di Assicurazione qualora le suddette modifiche derivino da disposizioni della normativa e/o dell'IVASS.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa nel Modulo di Adesione e/o nel Certificato di Assicurazione, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati nel Certificato di Assicurazione o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se è stato pagato il relativo Premio.

Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano l'Assicurazione Home&Family ?

REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 1 – Cosa assicura la Polizza Home&Family

La Polizza Home&Family, nei limiti previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione, copre l'Abitazione abituale dell'Assicurato per i Danni da Incendio e il relativo Contenuto per i Danni da Incendio e Furto e tiene indenne l'Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per le somme che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile, ai sensi di legge, per Danni involontariamente causati a terzi.

Art. 2 – Conclusione del contratto di assicurazione - Effetto, durata e disdetta del contratto

Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui l'Assicuratore accetta la proposta di assicurazione del Contraente, formulata con la sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Se il contratto di assicurazione è concluso:

- il Periodo di efficacia dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, se il Premio è stato già pagato;
- il Periodo di efficacia dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio, qualora effettuato dal Contraente oltre la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.

L'Assicurazione ha durata annuale ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Per dare disdetta l'Assicurato deve scrivere una lettera raccomandata A/R all'Assicuratore all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure deve scrivere alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto con una delle seguenti modalità:

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

- per posta: APRIL CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA
- per e-mail: supportodb@brokeronline.it

Art. 3 – Determinazione e pagamento del Premio

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell'Assicurazione, il cui importo è pari ad € 360,00 (di cui imposte € 65,52) ed è indicato nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione.

Tale importo, comprensivo delle imposte, viene finanziato all'Assicurato da Deutsche Bank S.p.A. e viene anticipato dalla stessa a Net Insurance S.p.A., in un'unica soluzione, per tutta la durata della copertura prescelta.

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, dalla data indicata nel Modulo, l'Assicurato autorizza Deutsche Bank S.p.A. ad addebitargli tramite finanziamento il Premio assicurativo di cui sopra.

Alla scadenza annuale, la Polizza si rinnova di anno in anno e il frazionamento del Premio diventa mensile, senza oneri a carico dell'Assicurato.

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Assicurato autorizza inoltre Net Insurance S.p.A. all'addebito sul proprio conto corrente comunicato al momento dell'adesione, del Premio annuo lordo di rinnovo frazionato in dodici rate mensili di € 30,00 ciascuna (di cui imposte € 5,46) così ripartite:

- Incendio del Fabbricato/Rischio Locativo: € 5,42 di cui imposte € 0,99;
- Incendio del Contenuto: € 2,08 di cui imposte € 0,38;
- Furto: € 12,50 di cui imposte € 2,28;
- Responsabilità Civile: € 10,00 di cui imposte € 1,82.

Se l'Assicurato non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo.

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1901 comma 3 C.C., se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione, fermo il diritto dell'Assicuratore di esigere il pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 – Estinzione anticipate del contratto di finanziamento

Si precisa che la Polizza assicurativa è facoltativa e non è connessa al finanziamento anche qualora la stessa sia venduta contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e abbia una durata pari a quella del finanziamento stesso.

Di conseguenza, **in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la Polizza rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza e Net Insurance S.p.A. non procederà ad alcuna restituzione di Premio o quota parte di Premio.**

Art. 5 – Clausola di ripensamento

È possibile recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere una lettera raccomandata A/R all'Assicuratore all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure scrivere alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto con una delle seguenti modalità:

- per posta: APRIL CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA
- per e-mail: supportodb@brokeronline.it

In assenza di Sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della Polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione e il diritto di ottenere da Net Insurance S.p.A., con il tramite di Deutsche Bank S.p.A., la restituzione del Premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

Se si è verificato un Sinistro non è possibile recedere dalla Polizza.

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, **le Parti**, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, **possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.**

In caso di recesso esercitato dall'Assicurato:

- se il Sinistro è stato liquidato, l'Assicuratore trattiene il Premio relativo all'annualità in corso;
- se il Sinistro non è stato liquidato, l'Assicuratore rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

Art. 7 - Cambiamento dell'Abitazione – variazione di Residenza

In caso di variazione di residenza (risultante dal certificato anagrafico relativo) e/o di cambiamento dell'Abitazione indicata in Polizza, il Contraente deve comunicarlo per iscritto all'Assicuratore, entro le ore 24 del 7° giorno dalla data della variazione. **Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le Garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto all'Assicuratore, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.**

Art. 8 - Validità territoriale

L'Assicurazione per le Sezioni Incendio e Furto è valida in Italia.

L'Assicurazione per la Sezione Responsabilità Civile, nei limiti del Massimale assicurato, copre i Danni verificatisi in qualsiasi Paese del mondo per i fatti della vita privata, e nelle Abitazioni situate in Italia per i fatti della proprietà dell'Abitazione.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, **salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali** anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto con una delle seguenti modalità:

- per posta: APRIL CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA
- per e-mail: supportodb@brokeronline.it

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 13 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 14 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del Danno

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del Reato in caso di furto, rapina, estorsione o Scippo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 16 - Riduzione dei capitali assicurati

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Art. 17 - Colpa grave

L'Assicurazione è efficace, **salvo che per la SEZIONE 3 - FURTO**, anche per i Danni determinati da colpa grave dell'Assicurato; per tutte le Garanzie, l'Assicurazione è efficace per i Sinistri cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato debba

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

rispondere ai sensi dell'Art. 1900 del c.c.

Art. 18 - Buona fede

L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Assicurazione, non pregiudica il diritto al risarcimento dei Danni, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 20 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata per Sinistro e per Anno assicurativo, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.

Art. 21 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art. 22 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 23 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna Indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 24 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

NORME OPERATIVE

Quali sono le combinazioni di Garanzia acquistabili dall'Assicurato?

Art. 25 – Struttura del Prodotto

Il prodotto è suddiviso in 3 Sezioni secondo lo schema seguente:

1. SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
 - a. Garanzia **Incendio (partite Fabbricato e Contenuto)**
 - b. Garanzia **Rischio locativo**
2. SEZIONE FURTO E RISCHI ACCESSORI
 - c. Garanzia **Furto (partita Contenuto)**
3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
 - d. Garanzia **RC Vita Privata**

È possibile scegliere di aderire ad una delle seguenti versioni del prodotto:

- A. **"Home&Family" – Versione Proprietario**, nel caso in cui l'Assicurato, è proprietario dell'Abitazione assicurata.
In tale caso operano le seguenti Garanzie:

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

- ✓ Incendio partita Fabbricato
- ✓ Incendio partita Contenuto
- ✓ Furto Partita Contenuto
- ✓ RC Vita Privata

B. **"Home&Family" – Versione Locatario**, nel caso in cui l'Assicurato, conduce in locazione l'Abitazione assicurata.

In tale caso operano le seguenti Garanzie:

- ✓ Rischio Locativo
- ✓ Incendio partita Contenuto
- ✓ Furto Partita Contenuto
- ✓ RC Vita Privata

Art. 26 – Somme assicurate

La copertura per ogni Abitazione assicurata, indicata nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione, deve intendersi operante per le seguenti somme:

Sezione	Garanzia	Somma assicurata/Massimale
INCENDIO	Fabbricato	€ 150.000,00
INCENDIO	Rischio Locativo*	€ 150.000,00
INCENDIO	Contenuto	€ 30.000,00
FURTO	Contenuto	€ 3.000,00
RESPONSABILITA' CIVILE	RC Vita Privata	€ 500.000,00

*Nel caso in cui l'Assicurato, conduce in locazione l'Abitazione assicurata, la Garanzia Rischio Locativo opera in alternativa alla Garanzia INCENDIO partita Fabbricato.

Quali sono le caratteristiche costruttive dei Fabbricati assicurabili?

Art. 27 – Caratteristiche costruttive dei Fabbricati

L'Assicurazione è operante a condizione che l'Abitazione e il Contenuto siano ubicati in Fabbricati conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- devono essere ubicati sul territorio italiano;
- devono essere destinati ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
- devono costituire Abitazione abituale dell'Assicurato, di sua proprietà oppure condotta in locazione o goduta in comodato d'uso dall'Assicurato;
- non devono essere in fase di costruzione;
- devono essere in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;
- devono essere costruiti con materiali prevalentemente Incombustibili.

L'Abitazione deve, inoltre, trovarsi in un edificio destinato per almeno i tre quarti della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto.

SEZIONE 1 – INCENDIO

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato nel Modulo di Adesione e/o nel Certificato di Assicurazione il relativo Capitale assicurato, e se è stato pagato il relativo Premio:

Quali beni posso assicurare nella Sezione 1 - INCENDIO?

Art. 28 – Cose assicurate

Si intendono in Garanzia, se indicati nel Modulo di Adesione e/o nel Certificato di Assicurazione i relativi Capitali assicurati, i beni che rientrano nelle seguenti partite (Fabbricato e Contenuto):

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

- **Fabbricato**

È assicurabile la partita **Fabbricato** come definita nel Glossario.

L'Assicurazione vale esclusivamente per i Fabbricati la cui ubicazione è indicata nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione ed i cui locali rispondano alle Caratteristiche costruttive indicate all'Art. 27 – “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati”.

Gli Impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi al servizio del Fabbricato sono assicurati esclusivamente per le coperture previste all'estensione di Garanzia di cui all'Art. 29 punto 7. - IMPIANTI FOTOVOLTAICI e/o SOLARI TERMICI.

Non costituisce Fabbricato il terreno sul quale è costruito.

Se è assicurata una porzione di Fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), la Garanzia è prestata anche per la quota di competenza dell'Assicurato delle parti comuni. **Non sono assicurate le Cose rientranti della partita Contenuto, nonchè gli alberi, le piante, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali ed Agricole in genere.**

- **Contenuto**

È assicurabile, la partita **Contenuto**, come definita nel Glossario.

È assicurato il Contenuto dell'Abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente, sito nell'ubicazione indicata nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.

L'Assicuratore ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirgli tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Quali sono i Rischi coperti dalla Sezione 1 - INCENDIO?

Art. 29 - Garanzia INCENDIO (partite Fabbricato e Contenuto)

L'Assicuratore indennizza i Danni materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione, anche se causati da colpa grave del Contraente/Assicurato, a seguito degli eventi sotto riportati.

Fermo quanto riportato dall'Art.31 - “**Esclusioni**”, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. **INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE E SCOPPIO**

Incendio, fulmine, Implosione e Scoppio, compresi quelli verificatisi all'esterno dell'Abitazione;

2. **ESPLOSIONE**

Esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;

3. **URTO VEICOLI**

urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente/Assicurato, né al suo servizio in transito sulle aree che non siano di loro esclusiva Pertinenza, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio;

4. **FUMO, GAS E VAPORI**

fumo, gas e vapori fuoriusciti dagli impianti dell'Abitazione, per la produzione di calore, a seguito di guasto. La copertura opera solo per gli impianti collegati con adeguate condutture ad appositi camini.

Sono esclusi i Danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione;

5. **CADUTA AEROMOBILI**

caduta di aeromobili, loro parti o Cose da questi trasportate, compresi i Danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;

6. **ONDA SONICA**

onda di pressione, urto o bang sonico, provocati dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;

7. **IMPIANTI FOTOVOLTAICI e/o SOLARI TERMICI**

L'Assicurazione è estesa agli Impianti fotovoltaici e/o solari termici fissi, al servizio dell'Abitazione indicata nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione.

La presente estensione di copertura è riferita esclusivamente alle Garanzie “INCENDIO, FULMINE, IMPLOSIONE E SCOPPIO” di cui al precedente punto 1 ed “ESPLOSIONE” di cui al precedente punto 2.

Gli impianti devono essere stati installati e collaudati in conformità con le disposizioni normative in vigore, così come comprovato dal certificato di collaudo o dalla dichiarazione di conformità dell'impianto che il Contraente ha l'obbligo di

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

presentare in caso di Sinistro.

L'estensione di Garanzia è operante purché gli impianti si trovino nelle ubicazioni indicate nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione (se totalmente o parzialmente integrati) o comunque nelle immediate vicinanze delle stesse - massimo 300 mt in linea d'aria - per gli impianti a terra.

L'Assicuratore indennizza inoltre, nel rispetto dei Capitali assicurati, quando conseguenti agli eventi previsti in Polizza:

8. GUASTI PER IMPEDIRE O ARRESTARE L'INCENDIO

i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 c.c.;

9. SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del Sinistro indennizzabile, **esclusi materiali tossici e nocivi; la Garanzia è prestata sino alla concorrenza del 15% dell'Indennizzo pagabile secondo i termini dell'Assicurazione per i Danni all'Abitazione e al suo Contenuto;**

Art. 30 – Garanzia RISCHIO LOCATIVO

Nel caso in cui l'Assicurato, conduce in locazione l'Abitazione assicurata, in alternativa alla Garanzia INCENDIO partita Fabbricato, di cui al precedente Art. 29, opera la Garanzia Rischio Locativo.

L'Assicuratore, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme che regolano il Sinistro per la SEZIONE 1 – INCENDIO, i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato ai locali tenuti in locazione dallo stesso.

L'Indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Il Capitale assicurato comprende anche le migliorie, addizioni e trasformazioni apportate dall'Assicurato le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.

Nei termini sopra indicati, oltre al Contraente, sono assicurati i componenti del proprio Nucleo Familiare risultanti dal certificato di stato di famiglia.

L'Assicuratore rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti di parenti o conviventi, ospiti o Collaboratori familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile del Danno.

Che cosa non è assicurato dalla Sezione 1 INCENDIO?

Art. 31 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle singole Garanzie, sono esclusi i Danni:

- a) ai Fabbricati che non rispondano alle Caratteristiche costruttive indicate all'Art. 27 – “Caratteristiche costruttive dei Fabbricati” ed al loro Contenuto;
- b) causati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- c) causati da atti vandalici dolosi e sabotaggio anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
- d) commessi con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, Inondazioni, Alluvioni, Allagamento improvviso o Flash Floods, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- f) causati da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e Cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, neve, tromba d'aria;
- g) causati dalla caduta di alberi o dal trasporto di corpi estranei per effetto di eventi atmosferici;
- h) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'Assicurazione;
- i) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- j) causati da fuoriuscita di acqua condotta, fuoriuscita di liquidi conseguente a Rottura, rigurgito o trabocco da tubazioni, elettrodomestici o impianti. Sono altresì escluse le spese per riparare o sostituire le tubazioni murate e relativi raccordi murati nei quali la Rottura si è verificata e le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del Fabbricato;
- k) causati dal gelo;
- l) da fuoriuscita di liquidi e di ricerca del Guasto relativi a tubazioni interrate o provocati da difetti di progettazione, di costruzione oppure causati da mancanza di adeguata manutenzione; sono altresì esclusi i Danni d'acqua verificatisi per effetto di infiltrazioni dovute a occlusione di scarichi o di pluviali;

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

- m) subiti dagli Impianti fotovoltaici e/o Impianti solari termici, salvo quanto previsto all'Art. 29 - "Garanzia INCENDIO" al punto 7. IMPIANTI FOTOVOLTAICI e/o SOLARI TERMICI;
- n) è esclusa la rottura, per Danni materiali e diretti dovuti a fatto di terzi o a causa accidentale, di lastre di cristallo e vetri installati nell'Abitazione o sui Serramenti;
- o) subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- p) conseguenti ad Esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente/Assicurato;
- q) indiretti, tranne quelli indicati all'Art. 29 - "Garanzia INCENDIO";
- r) causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- s) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- t) da cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- u) da Fenomeno elettrico, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, etc.) subiti da macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, al servizio dell'Abitazione, compreso il relativo Contenuto;
- v) in relazione alla partita Contenuto, agli oggetti portati temporaneamente fuori dall'Abitazione.

Come verrà determinato il valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro nella Sezione 1 INCENDIO?

Art. 32 - Valore delle Cose assicurate

La determinazione del Danno viene effettuata separatamente per ogni partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

A. Partita Fabbricato

L'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro, il Danno viene liquidato sino alla concorrenza del Capitale assicurato senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

L'Assicuratore rimborsa le spese di ricostruzione a Nuovo delle parti distrutte o danneggiate entro i limiti dei Capitali assicurati e con il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso delle stesse al momento del Sinistro, dedotto il valore dei residui, senza tener conto del grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, tipo di costruzione, ed escludendo il valore del terreno.

Le spese di ricostruzione devono essere riferite al preesistente tipo e genere dell'Abitazione; pertanto, le eventuali migliorie sono a carico del Contraente.

B. Partita Contenuto (Abitazione e Dipendenze)

L'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro, il Danno viene liquidato sino alla concorrenza del Capitale assicurato senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

L'ammontare del Danno indennizzabile viene determinato in base al Valore a Nuovo, ossia, in caso di Sinistro, fermi i limiti e le Garanzie previsti nelle Condizioni di Assicurazione, vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, dedotto l'eventuale valore dei recuperi.

La determinazione del Danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo specifici criteri in relazione ai beni indicati nella tabella seguente:

TIPOLOGIA BENE	DETERMINAZIONE DEL DANNO
Beni mobili anche parzialmente elettrici ed elettronici acquistati nuovi nei 12 mesi precedenti il Sinistro	Valore a Nuovo
Beni mobili anche parzialmente elettrici ed elettronici, acquistati prima dei 12 mesi precedenti il Sinistro	Valore a Nuovo con il limite di Indennizzo pari al doppio del Valore allo stato d'uso che avevano al momento del Sinistro

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

Capi di vestiario e biancheria della casa acquistati nuovi nei 12 mesi precedenti il Sinistro	Valore a Nuovo
Capi di vestiario e biancheria della casa acquistati prima dei 12 mesi precedenti il Sinistro, pellicce, tappeti, orologi, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, oggetti e servizi d'argento, armi, Cose che abbiano valore artistico, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili	Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro senza l'applicazione del criterio del Valore a Nuovo
Documenti identificativi personali	spese per il rifacimento
Raccolte e collezioni in caso vengano asportate o danneggiate parzialmente	valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti
Lastre	Valore a Nuovo

In ogni caso, per ogni Sinistro, l'Assicuratore non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d'uso e di conservazione).

SEZIONE 2 – FURTO

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato nel Modulo di Adesione e/o nel Certificato di Assicurazione il relativo Capitale assicurato, e se è stato pagato il relativo Premio

Quali beni posso assicurare nella Sezione 2 - FURTO?

Art. 33 – Cose assicurate

Si intendono assicurati, se indicate nel Modulo di Adesione e/o nel Certificato di Assicurazione le relative Somme assicurate, i beni che rientrano nella partita **Contenuto**.

È assicurabile, la partita **Contenuto**, come definita nel Glossario.

È assicurato il Contenuto dell'Abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente, sito nell'ubicazione indicata nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.

Quali eventi sono assicurati dalla Sezione 2 - FURTO?

Art. 34 - Garanzia FURTO

Nell'ambito della somma assicurata indicata nel Modulo di Adesione e/o nel Certificato di Assicurazione, l'Assicuratore, nei limiti e alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei Danni materiali e diretti al Contenuto dell'Abitazione, causati dagli eventi sotto riportati:

a) Furto, Rapina ed Estorsione anche se iniziate all'esterno dell'Abitazione.

La Garanzia Furto è operante a condizione che il ladro si sia introdotto nell'Abitazione:

- violando le difese esterne mediante rottura, Scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, uso di chiavi false o uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte a chi le detiene;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- durante la presenza di persone nei locali contenenti le Cose assicurate, quando l'autore del Furto sia penetrato nei locali, anche senza Scasso o effrazione dei mezzi di protezione e abbia commesso il Reato a insaputa degli occupanti.

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

La Garanzia Furto comprende:

- b) il **Furto commesso da Collaboratori familiari** durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'Abitazione purché assunti nel rispetto della normativa vigente e l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente;
- c) il **Furto e la Rapina di Cose poste in locali separati dall'Abitazione**, quali: cantine, Solai, box o altri locali di ripostiglio, **con esclusione di auto e motoveicoli**;
- d) il **Furto e la Rapina di denaro e Valori, Gioielli e preziosi**;
- e) il rimborso delle **spese per la sostituzione delle serrature o il rifacimento delle chiavi**, comprese quelle condominiali in dotazione, purché in presenza di denuncia di smarrimento o di sottrazione all'Autorità competente;
- f) i **Guasti e i Danni cagionati dai ladri al Contenuto e ai locali** che contengono le Cose assicurate, nonché i Danni ai relativi a Fissi ed infissi e relative difese e agli impianti d'allarme provocati in occasione di Furto, di Rapina o di Estorsione tentati o consumati.

Che cosa non è assicurato dalla Sezione 2 - FURTO?

Art. 35 - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni, Inondazioni improvvise o Flash Floods, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente/Assicurato oppure:
 - da persone che abitano con loro od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- d) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi Disabitati o incustoditi;
- e) indiretti, quali profitti sperati, i Danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
- f) causati ai beni assicurati da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Sinistro;
- g) dovuti a Scippo, Rapina, Estorsione di Gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale portati addosso dall'Assicurato e/o dalle persone conviventi all'esterno dell'Abitazione;
- h) a Gioielli e Valori inerenti le attività professionali;
- i) alle Cose riposte all'aperto, su balconi o terrazze oppure in anditi, corridoi e pianerottoli ad uso comune;
- j) resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura;
- k) quando l'Abitazione viene lasciata incustodita e non vengono resi operanti i mezzi di protezione e chiusura;
- l) avvenuti attraverso le aperture di Serramenti od inferriate senza manomissione od effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- m) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

Quali sono le condizioni di operatività ed i limiti della copertura dei quali devo tenere conto?

Art. 36 - Operatività della Garanzia – Mezzi di chiusura

La Garanzia è operante a condizione che le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre Abitazioni o di uso comune siano costruite in muratura e che ogni apertura verso l'esterno, sia difesa da Serramenti (porte, tapparelle, etc.) di norma utilizzati nelle Abitazioni private.

Qualora le aperture dell'Abitazione siano poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o da superfici praticabili e nell'Abitazione medesima non sia presente l'Assicurato o i suoi familiari, i mezzi posti a protezione e chiusura devono essere attivati con idonei congegni apribili solo dall'interno, oppure attivati con serrature o lucchetti.

Art. 37 - Limiti di Indennizzo

La Garanzia FURTO, nell'ambito del Capitale assicurato è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

- Gioielli e Valori ovunque riposti - 20% del Capitale assicurato;
- Gioielli e Valori in Cassaforte - 50% del Capitale assicurato;
- denaro - € 500,00;
- Contenuto delle Dipendenze - 20% del Capitale assicurato;
- Spese per la sostituzione delle serrature o il rifacimento delle chiavi - € 500,00;
- Guasti e i Danni cagionati dai ladri al Contenuto e ai locali - € 1.000,00.

Art. 38 - Franchigia

La Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00.

Come verrà determinato il valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro nella Sezione 2 - FURTO?

Art. 39 - Valore delle Cose assicurate

L'Assicurazione è prestata nella forma del Primo Rischio assoluto.

L'ammontare del Danno è dato, per le Cose sottratte, distrutte, dal Valore allo stato d'uso che avevano al momento del Sinistro e, per le Cose danneggiate, dal costo di riparazione, col limite del Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro. Qualora al momento del Sinistro il Capitale assicurato risulti inferiore al Valore allo stato d'uso, l'Assicuratore rinuncia ad applicare la riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Nel caso di collezioni, parzialmente danneggiate, è riconosciuto soltanto il valore indennizzabile dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento subito dalla collezione stessa.

Nel caso di Documenti identificativi personali è riconosciuto il rimborso delle spese amministrative per il loro rifacimento.

Nel caso di titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'Assicurazione è prestata per le sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla Legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di Indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 40 - Recupero delle Cose rubate

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate divengono di proprietà dell'Assicuratore, se questi ha risarcito integralmente il Danno.

Se invece l'Assicuratore ha indennizzato il Danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino a concorrenza della parte di Danno eventualmente rimasta scoperta dall'Assicurazione; il resto spetta all'Assicuratore. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le Cose recuperate previa restituzione all'Assicuratore dell'Indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del Danno, l'Assicuratore risponde soltanto dei Danni eventualmente sofferti dalle Cose.

SEZIONE 3 – RESPONSABILITA' CIVILE

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato nel Modulo di Adesione e/o nel Certificato di Assicurazione il relativo Capitale assicurato, e se è stato pagato il relativo Premio

Quali sono i rischi coperti nella Sezione 3 – RESPONSABILITA' CIVILE?

Art. 41 - Oggetto della Garanzia

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile, ai sensi di legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale, non escluso da quanto previsto dall'Art. 48 (Rischi esclusi), e fermo quanto riportato nell'Art. 46 (Persone non considerate terzi).

L'Assicurazione copre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Rischi derivanti da:

- a) proprietà e conduzione dell'Abitazione di Residenza dell'Assicurato e delle relative Pertinenze, compresi i lavori di ordinaria

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

- manutenzione nonché, limitatamente al Rischio della committenza, i lavori di straordinaria manutenzione;
- b) conduzione delle dimore dove l'Assicurato o i suoi Familiari risiedono in modo saltuario, nonché delle relative Pertinenze;
 - c) spargimento d'acqua conseguente a Rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici e da rigurgiti di fogna;
 - d) proprietà e uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere;
 - e) proprietà e uso di giocattoli e modelli anche a motore;
 - f) pratica del campeggio, bricolage e giardinaggio compresa la proprietà e l'uso di macchine agricole anche a motore;
 - g) proprietà e uso di biciclette, monopattini, velocipedi, calessi e carrozzelle,
 - h) proprietà e uso di Animali domestici come definiti nel Glossario;
 - i) proprietà, detenzione e uso di armi anche da fuoco, compresa l'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di legge, sempreché le armi siano state regolarmente denunciate alle Autorità competenti;
 - j) pratica della pesca anche subacquea;
 - k) proprietà e uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt. (per esempio barche a remi);
 - l) da intossicazione o avvelenamento causato da somministrazione di cibi o bevande;
 - m) pratica di sport a carattere amatoriale.

Sono inoltre compresi nella Garanzia:

- n) le lesioni personali subite dagli addetti ai servizi domestici a seguito di Infortuni sofferti in occasione di lavoro;
- o) i Danni causati a Cose di terzi da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- p) i Danni alle Cose di proprietà degli albergatori o dei locatori consegnate all'Assicurato o custodite da lui o dai suoi Familiari durante la loro permanenza in alberghi o in locali di proprietà di terzi;
- q) i Danni provocati a terzi da figli minorenni dell'Assicurato a causa della guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti, contro la volontà dei genitori e in violazione delle norme di legge, a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica polizza di responsabilità civile per la circolazione;
- r) i Danni provocati dall'Assicurato o dai suoi Familiari – nella loro qualità di trasportati su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui – a terzi non trasportati sui suddetti veicoli;
- s) i Danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di Rottura accidentale di impianti e condutture.

Qual'è l'operatività della Garanzia?

Art. 42- Assicurazione a secondo Rischio

Se per la medesima Garanzia sono state stipulate altre assicurazioni, questa Polizza copre la parte che eccede quanto le altre imprese assicuratrici siano tenute a corrispondere per il medesimo Rischio, ma resta pienamente operante, nei limiti e alle condizioni della presente assicurazione, per i rischi da queste non coperti.

Art. 43 - Massimale

Il Massimale indicato nel Certificato di Assicurazione per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell'Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno assicurativo.

I Massimali di un Anno assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare.

In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l'esposizione massima dell'Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno assicurativo indicato in Polizza.

Le Garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto Danni a Cose ed animali di loro proprietà.

I Massimali relativi alle Garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell'Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 44 - Responsabilità solidale

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di Danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

Art. 45 - Familiari assicurati

Sono parificate ai Familiari dell'Assicurato tutte le persone domiciliate nella sua Abitazione, nonché, per Danni causati a terzi dagli Animali domestici dell'Assicurato, le persone che li hanno temporaneamente in consegna per suo conto e, infine, per fatti inerenti alle loro mansioni i Collaboratori familiari, in regola con le normative di legge.

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

Art. 46 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

A chi spetta la gestione delle vertenze?

Art. 47 - Gestione delle vertenze e Spese Legali

L'Assicuratore assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse e, se occorre, designa legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L'Assicurato deve trasmettere all'Assicuratore l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, l'Assicuratore si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro un quarto del Massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il Massimale assicurato, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del relativo interesse. L'Assicuratore riconosce le spese fatte dall'Assicurato solo se autorizzate per iscritto ma non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Quali sono i rischi esclusi, i limiti di Indennizzo e le Franchigie?

Art. 48 - Rischi esclusi

L'assicurazione non è operante per i Danni:

- a) cagionati alle persone non considerate terzi rispetto all'Assicurato, come previsto all'Art. 46;
- b) alle Cose dei Collaboratori familiari;
- c) per i Danni verso e per quelli causati dai Collaboratori familiari non in regola con le normative di legge;
- d) derivanti da o inerenti all'esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare;
- e) derivanti da o inerenti all'esercizio di attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
- f) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- g) alle Cose che l'Assicurato o i suoi Familiari abbiano in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'Art. 41 lettere o) e p);
- h) da circolazione di veicoli o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione previsto dalla legge o da impiego di aeromobili, nonché alle persone trasportate sugli stessi;
- i) derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati;
- j) da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti all'Art. 41 lettera k);
- k) derivanti dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, paracadutismo e parapendio, sport aerei e attività aeree in genere;
- l) verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- m) causati da dolo dell'Assicurato o dei suoi Familiari;
- n) verificatisi in occasione di atti di guerra o di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o) derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici;
- p) derivanti dalla proprietà di animali da sella;
- q) provocati ai terzi, se l'uso e la proprietà dell'Animale Domestico sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge, compresi quelli derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina, nonché i cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del "servizio veterinario", ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio; sono altresì esclusi i danni conseguenti a uso professionale;
- r) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- s) causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
- t) derivanti da campi elettromagnetici;
- u) conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (salvo quanto indicato all'Art. 41 lettera s);

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

- deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- v) derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di manutenzione straordinaria;
- w) derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- x) derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- y) limitatamente alla proprietà, da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
- z) da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

Art. 49 - Limiti di Indennizzo

La Garanzia per i Danni provocati a terzi da Incendio di Cose dell'Assicurato (di cui all'Art. 41 lettera o) è prestata con il limite di € 100.000 per Sinistro e per Anno assicurativo.

La Garanzia per i Danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di Rottura accidentale di impianti e condutture (di cui all'Art. 41 lettera s) è prestata con il limite di € 50.000 per Sinistro e per Anno assicurativo.

Art. 50 - Franchigie

Per ogni Sinistro si applica la Franchigia di € 250 che resta a carico dell'Assicurato.

Quali sono le norme relative alla gestione dei Sinistri Polizza Home&Family?

IN CASO DI SINISTRO

Cosa devo fare in caso di Sinistro?

Art. 51 - Cosa fare in caso di Sinistro Incendio e Furto

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) avvisare l'Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro o da quando ne ha avuto possibilità, così come indicato dall'art. 1913 c.c., inoltrando l'avviso di Sinistro, con una delle seguenti modalità:
- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia
 - per e-mail: claims@netinsurance.it
- c) presentare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del Danno, indicando Net Insurance S.p.A. come Assicuratore dei beni danneggiati o distrutti. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Assicuratore;
- d) fornire all'Assicuratore una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso, se contiene informazioni diverse da quelle già fornite nell'avviso di Sinistro;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche del debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Se il Contraente/Assicurato non rispetta uno degli obblighi indicati alle lettere a) e/o b), può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico dell'Assicuratore come indicato all'art. 1914 c.c.

L'Assicurato deve, altresì:

- f) conservare i beni non rubati (in caso di Furto) o rimasti illesi, gli indizi materiali del Reato o le tracce e i residui del Sinistro, fino a quando il Perito incaricato dall'Assicuratore abbia effettuato il sopralluogo per stimare il Danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e gli indizi del Reato ed i residui del Sinistro devono essere conservati fino a quando l'Assicuratore liquida il Danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna Indennità;
- g) predisporre un elenco dettagliato dei Danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, sottratti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, etc.) che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

Art. 52 - Cosa fare in caso di Sinistro Responsabilità Civile

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- a) avvisare l'Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro o da quando ne ha avuto possibilità, così come indicato dall'art. 1913 c.c., inoltrando l'avviso di Sinistro, con una delle seguenti modalità:
 - per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia
 - per e-mail: claims@netinsurance.it

L'Assicurato deve comunicare la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Qual è la procedura per la valutazione del Danno al momento del Sinistro?

Art. 53 – Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dall'Assicuratore, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due Periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 54 - Mandato ai Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il Rischio, e verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti cui agli Art. 51 e 52 - **"Cosa fare in caso di Sinistro"**;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati e le caratteristiche dell'Abitazione assicurata, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri indicati agli Artt. 32 e 39 - **"Valore delle Cose assicurate"**, rispettivamente per la Sezione 1 - INCENDIO e per la Sezione 2 – FURTO;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del Danno effettuata ai sensi dell'Art. 53 - **"Procedura per la valutazione del Danno"**, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c. e d. del presente articolo, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del Danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

Art. 55 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del Danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile.

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

ALLEGATO NORME DI LEGGE

(ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE)

ART. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

ART. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

ART. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

ART. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

ART. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1897 – Diminuzione del rischio.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

ART. 1898 – Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 – Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 – Assicurazione parziale.

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1914 - Obbligo di salvataggio.

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Home&Family



Polizza multirischi di durata annuale a protezione dell'abitazione abituale

ART. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

ART. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa.

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi



interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associative consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net Insurance (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);



- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.